

REGOLAMENTO (CE) N. 1721/96 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 1996****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1462/96 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1462/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che istituisce, per il secondo semestre 1996, misure di gestione supplementari relative alle importazioni di taluni animali vivi della specie bovina e che modifica il regolamento (CE) n. 1110/96⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1462/96, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del 1993, del 1994 e del 1995;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 8,2222 % dei quantitativi importati nel corso del 1993, del 1994 e del 1995 per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1462/96;
- b) 0,1618 % dei quantitativi richiesti per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 34.